

# ALBO GIUDICI POPOLARI CORTI DI ASSISE

(artt. 9 e 12, L. 10/04/1951 n. 287)

Al Sig. Sindaco  
del Comune di Elini

**OGGETTO: L. 10/04/1951 n. 287- Artt. 9 e 12. Richiesta d'inclusione nell'Albo dei Giudici Popolari per le Corti di Assise.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

visto che con pubblico manifesto, affisso nell'albo pretorio di questo Comune, si invitano i cittadini di questo Comune, ove fossero interessati, a presentare apposita domanda per essere inclusi nell'Albo dei Giudici Popolari per le Corti di Assise.

## CHIEDE

di essere incluso nel predetto Albo .

A tal fine dichiara di\*:

- a) Avere la cittadinanza italiana e di godere dei diritti civili e politici;
- b) Di aver mantenuto una buona condotta morale;
- c) Di avere un'età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) Di essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di **PRIMO** grado, di qualsiasi tipo;
- e) Di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 12 della legge suddetta.

Elini, li \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_

N.B. Gli artt. 9 e 12 della legge suddetta sono stati riportati per intero nel retro della presente.

## ESTRATTO DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287

**Art. 9.** (Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise).

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

**Art. 12.** (Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare).

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.